

Linee Guida per la Sicurezza

GLI ORGANIZZATORI INVITANO TUTTI I PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE A

1. seguire le indicazioni date dal palco durante tutta la manifestazione;
2. avere sempre con sé una mascherina;
3. se si notano persone agitate o che istigano a gesti violenti si prega di isolarle allontanandosi il più possibile segnalando la situazione alle persone addette alla sicurezza (identificabili da apposita pettorina) oppure segnalando alle forze dell'ordine presenti senza creare caos o discussioni;
4. entrando nei locali pubblici o aperti al pubblico attigui alla manifestazione seguire le regole Covid per tutelare il lavoro di commercianti e ristoratori;
5. divieto di utilizzo di contenitori o bottiglie di vetro e di **uso di superalcolici** nell'area in cui si svolge la manifestazione e nelle vicinanze, al fine di evitare situazioni di pericolo per le persone e danneggiamenti a monumenti e beni pubblici derivanti dall'uso improprio di tali contenitori;
6. utilizzare gli appositi bidoni per lo smaltimento dei rifiuti per lasciare il luogo pulito;
7. eventuali bandiere o striscioni vanno esposti e srotolati nel luogo della manifestazione e non nel tragitto antecedente;
8. se partecipate insieme a bambini siete responsabili della loro sicurezza, consigliamo anche di munirli di braccialetto di stoffa su cui scrivere nome del bambino, del genitore e numero di telefono da contattare del genitore presente nel caso il bambino si dovesse perdere;
9. portare mantellina o Kway in caso di pioggia e cappellino e/o ombrellino per il sole soprattutto per i bambini e i soggetti con disabilità.

In riferimento al punto 2 (uso delle mascherine) e punto 4 (accesso locali pubblici o aperti al pubblico)

RIF. n. 1. Ordinanza Regione Lombardia n.580 del 14.7.20, art. 1.1. che prescrive testualmente:

1.1 Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni

1. Nel territorio regionale e' fatto obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.

2. Tale obbligo si applica anche all'aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego.

4. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina di cui all'art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell'11 giugno 2020 ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

RIF. n. 2) Il DPCM del 14.7.20 rinvia, prorogandone l'efficacia fino al 31.7.20, al DPCM del 11.6.20 che prevede:

- art. 3, commi 2 e 3:

"2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

- art.1, comma 1, lett. i) in merito alle manifestazioni:

i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

In riferimento al punto 7 (striscioni)

Sul sito del Comune di Milano, in merito agli striscioni (intesi come pubblicità) facciamo riferimento alla descrizione generale (<https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/impresa/fare-pubblicita>) che riporta:

“Fare pubblicità

L'installazione di mezzi pubblicitari e l'esposizione di pubblicità sul territorio del Comune di Milano comportano:

- *il rilascio di un'autorizzazione*
- *il pagamento dell'imposta sulla pubblicità*

È considerata pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, nell'esercizio di un'attività economica. Il tributo si applica al mezzo pubblicitario.

La pubblicità priva di autorizzazione è abusiva e, come tale, sanzionata ai sensi di legge.

Come fare?

Per gli aspetti tributari riguardanti l'esposizione pubblicitaria visita la pagina dedicata all'Icp per conoscere i servizi rivolti a chi deve esporre pubblicità.

Sono possibili esenzioni?

Sono previste esenzioni per insegne di esercizio e veicoli delle società di autotrasporti. Per informazioni visita la pagina Imposta Comunale sulla Pubblicità

Mezzi pubblicitari

A titolo esemplificativo, si considerano mezzi pubblicitari: insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, striscioni, teli su ponteggi, tende solari, ombrelloni, globi fac-simili o altri mezzi simili, proiezioni luminose o cinematografiche, veicoli pubblicitari, veicoli in genere adibiti ad uso pubblico o privato o per trasporti di merci, aeromobili, apparecchi sonori, monitor.

a. Regolamento comunale sulla pubblicità e applicazione del diritto e dell'imposta sulla pubblicità

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 138/2008.

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 272/2009, n. 11/2010, n. 24/2012

e n. 2/2016.

(http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:53203/datastreams/dataStream9491754875581343/content?pgpath=/SA_SiteContent/UTILIZZA_SERVIZI/ENTRATE/Pubblicita/Pubblicita_Esporre_publicita)

Art.11 - Limitazioni e divieti per striscioni e gonfaloni

Art.13 punto 3 - volantinaggio

b. “Piano generale degli impianti pubblicitari “.

<http://allegati.comune.milano.it/publicit%C3%A0/publicita/Piano%20generale%20impianti.pdf>

a nome di tutte le associazioni, comitati e gruppi con un vivissimo ringraziamento,

IL PRESIDENTE - COMICOST

Avv. Nino Filippo Moriggia